Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C. La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al CMP/CPO di La Spezia
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



I Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 47
del 19 novembre 2003

S.S. N. 15

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 24 novembre 2003 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

CONSIGLIO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

CONSIGLIO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Deliberazione del Consiglio regionale 13 novembre 2003, n. 8. (Estratto). Referendum consultivo per l'istituzione della Provincia dell'Alto Friuli.

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 che, al Capo III, detta norme relative ai referendum regionali consultivi in materia di circoscrizioni comunali e provinciali;

VISTO il documento di intenti (Allegato A), presentato in data 22 aprile 2003 al Presidente del Consiglio regionale, con il quale 38 Sindaci di Comuni appartenenti all'ambito territoriale del nuovo Ente provinciale proposto nel documento medesimo, proposero di istituire, su territorio regionale una nuova Provincia denominata «Alto Friuli»;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 18 della citata legge regionale n. 5/2003, con la presentazione di tale documento di intenti è stata avviata l'iniziativa referendaria prevista per l'istituzione della nuova Provincia dell'Alto Friuli;

ATTESO che, nei termini previsti dal citato articolo 18 della legge regionale n. 5/2003, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha effettuato la verifica della regolarità dell'iniziativa referendaria, come attestato dalla deliberazione del medesimo Ufficio di Presidenza n. 15 del 18 settembre 2003 (Allegato B);

ATTESO che la nuova Provincia di cui viene proposta l'istituzione è territorialmente parte dell'attuale Provincia di Udine;

RICHIAMATI i requisiti essenziali per l'ammissibilità del referendum, previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, della legge regionale n. 5/2003:

- continuità del territorio;
- appartenenza dell'intero territorio di ogni Comune ad una sola Provincia;
- estensione territoriale non inferiore a Kmq 1700;
- popolazione non inferiore a 50.000 abitanti;
- svolgimento della maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione entro l'ambito territoriale della nuova Provincia;
- conformazione della nuova Provincia tale da consentire una programmazione dello sviluppo idonea a favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

ACQUISITI, ai fini istruttori, i dati e le informazioni provenienti dagli Uffici regionali di cui alle seguenti note:

- prot. STAT/158/a.1.3 del 16 ottobre 2003 del Servizio autonomo della statistica (Allegato C),
- prot. 15615/1.10 del 23 ottobre 2003 della Direzione regionale per le autonomie locali (Allegato D),
- fax trasmesso in data 27 ottobre 2003 dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna (Allegato E),
- e-mail inviata in data 30 ottobre 2003 dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale (Allegato F);

PRESO ATTO delle audizioni promosse in data 7 novembre 2003 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, dai rappresentanti della Provincia di Udine, da quelli del Comitato promotore del referendum e dei Comuni di Artegna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, che hanno deliberato di non aderire all'iniziativa referendaria, il cui esito evidenzia difformità di opinioni in merito ai requisiti che consentirebbero di limitare la consultazione al solo ambito territoriale definito;

ACCERTATA la sussistenza dei richiamati requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 5/2003 in quanto:

- non vi sarebbero interruzioni nella linea di confine della nuova Provincia dovute a inclusioni di porzioni territoriali dei Comuni dell'ambito territoriale definito nel territorio della restante Provincia di Udine;
- dalla mancanza di indicazioni di scorpori territoriali si evince per logica deduzione che nessun Comune apparterrebbe a due Province;
- la nuova Provincia avrebbe una superficie di Kmq 2362,53 e la superficie della Provincia di Udine si ridurrebbe a Kmq 2542,89. Entrambe le Province risultanti avrebbero pertanto una superficie superiore ai 1700 Kmq;
- in base al censimento ISTAT del 2001 la nuova Provincia avrebbe una popolazione di 75.063 residenti a fronte di una popolazione pari a 443.777 unità che rimarrebbe residente sul territorio della Provincia di Udine, e pertanto la popolazione di entrambe le Province sarebbe superiore ai 50.000 abitanti;
- l'ambito territoriale definito appare autocentrato in termini di servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, giudiziari, associativi, culturali, sportivi, turistici e di lavoro con fenomeni scarsamente significativi di pendolarismo esterno come ricavasi dalle tabelle allegate sub lettere G), H), I), L);

- l'omogenea conformazione montana del territorio, l'uniforme grado di sviluppo socio-economico, la coscienza collettiva delle popolazioni insediate di una comune identità culturale, l'economia tipica delle zone montane presente nel territorio, caratterizzano le esigenze unitarie dell'ambito territoriale definito e ne determinano le prospettive di sviluppo attraverso la programmazione di interventi mirati che ben possono porsi in termini complessivi di riequilibrio economico, sociale, culturale della Provincia e della Regione;

ATTESO che deve essere indicato il quesito da sottoporre a votazione ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della legge regionale n. 5/2003;

RITENUTO che il quesito da sottoporre a referendum debba essere il seguente:

«Volete che sia istituita la Provincia dell'Alto Friuli, coincidente con l'ambito territoriale del Comprensorio montano della Carnia, che comprende i Comuni di: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzenis, Villa Santina, Zuglio;

e del Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale, comprendente i Comuni di: Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone?»;

VISTO il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale n. 5/2003 che prevede che si indichi il territorio ove risiedono gli elettori da chiamare alla consultazione referendaria;

VISTO il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale n. 5/2003 in base al quale alla consultazione referendaria per l'istituzione di nuove Province partecipano sia gli elettori dei Comuni dell'ambito territoriale della Provincia che si intende istituire, sia gli elettori dei Comuni delle rimanenti parti del territorio provinciale da cui si propone il distacco;

CONSIDERATO che la partecipazione alla consultazione referendaria può essere limitata alla sola popolazione residente nell'ambito territoriale definito, ai sensi dell'articolo 18, comma 8 della legge regionale n. 5/2003, nella ricorrenza delle seguenti circostanze:

- eccentricità dell'ambito territoriale definito rispetto alla rimanente parte del territorio;
- distinta caratterizzazione dell'ambito medesimo;
- incidenza poco rilevante del più volte ricordato ambito territoriale definito per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo sulle rimanenti parti del territorio di cui si propone il distacco;

ATTESO, ancora, ai sensi del succitato articolo 18, comma 8 della legge regionale n. 5/2003 che la costituzione in Ente autonomo dell'ambito territoriale definito deve inoltre contribuire al riordino ed al riequilibrio delle circoscrizioni provinciali della Regione;

RITENUTO che l'ambito territoriale definito si presenta «eccentrico» rispetto alla parte residua del territorio della Provincia di Udine, in considerazione della identità, sociologicamente distinta per cultura e tradizione, della popolazione che vi insiste, della presenza di strutture e servizi a supporto delle esigenze locali e della perifericità del territorio nell'ambito regionale;

RITENUTO altresì che l'ambito territoriale definito si distingua dal restante territorio provinciale per peculiarità geografiche (propaggine di confine della Regione con l'Austria), orografiche (la zona è interamente classificata montana ad eccezione del territorio del Comune di Gemona che lo è solo parzialmente) e ambientali (territorio di particolare valenza per la conservazione e la valorizzazione delle aree naturali), peculiarità tutte confermate attraverso il formale riconoscimento disposto con l'approvazione della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 in materia di Comprensori montani;

CONSIDERATA ancora la scarsa rilevanza del fattore «infrastrutture» con riferimento a quelle viarie che con l'istituzione della nuova Provincia passerebbero alla sua gestione (SP1 della Val d'Arzino, SP76 della Val Raccolana, SP110 di Passo Pramollo), mentre, per converso, va segnalata l'assoluta ininfluenza della creazione della nuova Provincia rispetto all'assetto e alla gestione delle grandi vie di comunicazione e di altre infrastrutture (linea ferroviaria Pontebbana, autostrada A23 Udine-Tarvisio-Austria, SS13 Pontebbana, SS52 Carnica, SS54 del Friuli, metanodotti SNAM e Oleodotto Transalpino della SIOT) che rimarrebbero comunque di competenza sovraprovinciale;

ATTESO che per quanto concerne le funzioni territoriali di particolare rilievo, il territorio della costituenda Provincia assume un'incidenza poco rilevante sulle rimanenti parti della Provincia di Udine, in quanto le funzioni al servizio del territorio in materia di istruzione, sanità, assistenza, giurisdizione, risultano limitate al bacino di utenza coincidente, nella quasi totalità dei casi, con il solo territorio dei Comuni dell'ambito definito, ad eccezione del Comune di Osoppo, che non appartiene all'ambito definito ma rientra nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo, nella ASS3 e nel distretto scolastico di Gemona e del Comune di Forgaria, che rientra nell'ambito definito, ma fa capo al Tribunale di Pordenone, alla ASS n. 4 del Medio Friuli ed al distretto scolastico di San Daniele del Friuli;

CONSIDERATO, infine, che l'istituzione della nuova Provincia, tenuto conto delle peculiarità dell'ambito territoriale definito e della maggiore estensione territoriale dell'attuale Provincia di Udine in rapporto alle altre Province della Regione potrà contribuire al riordino e al riequilibrio delle circoscrizioni provinciali della Regione e quindi ad un riordino articolato sul territorio delle competenze oggi esercitate dalla Regione;

ACCERTATA pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 18, comma 8 della legge regionale n. 5/2003, per la limitazione della partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nell'ambito territoriale definito dalla proposta;

VISTA la proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 34 del 10 novembre 2003, sottoposta all'esame del Consiglio regionale ai sensi del succitato comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale n. 5/2003;

VISTO l'emendamento modificativo alla suddetta proposta presentato dal Relatore di maggioranza;

a maggioranza: con voti favorevoli n. 33, contrari n. 16, astenuti n. 2;

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati:

1) sono accertati i requisiti essenziali di ammissibilità, previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 della legge regionale n. 5/2003, del referendum consultivo per l'istituzione della Provincia dell'Alto Friuli.

2) Il quesito da sottoporre a consultazione referendaria è il seguente:

«Volete che sia istituita la Provincia dell'Alto Friuli coincidente con l'ambito territoriale del Comprensorio montano della Carnia che comprende i Comuni di: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;

e del Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale, comprendente i Comuni di: Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone?».

3) Sono chiamati alla consultazione unicamente gli elettori residenti nell'ambito territoriale dell'istituenda Provincia dell'Alto Friuli, quale indicato al punto 2).

4) La presente deliberazione è trasmessa, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, al Presidente della Regione per l'indizione del referendum in oggetto.

IL PRESIDENTE:
Alessandro Tesini

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO:
dott. Giorgio Baiutti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE:
dott. Giovanni Mazzolini

(Gli allegati richiamati nella deliberazione sono depositati presso gli uffici del Consiglio regionale. Per la consultazione o l'acquisizione degli stessi, i soggetti interessati possono contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti: tel. 040/3773230; e-mail: sabina.moratto@regione.fvg.it).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamnto alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunte Lire 240.000, Euro 123,95 IVA incl. ogni n. 100 righe di circa 60 battute) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in lire o in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via Privata OTO, 29 . . . . LA SPEZIA

LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
Via SS. Martiri, 18. . . . . TRIESTE

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni . . . . TRIESTE

MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA BENEDETTI
Vicolo Gorgo, 8 . . . . UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16. . . . . GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A. . . . . PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 . . . . PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742. . . . . VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 . . . . MILANO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2. . . . . GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3.2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via privata OTO, 29 - La Spezia - tel. 0187 - 518.582 DALL'1.4.2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.a. (La Spezia)